

ORDINANZA 4 agosto 2011.

Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 marzo 2009, n. 68;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, recante «Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 maggio 2011, n. 110;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»;

Considerata la necessità di individuare l'esatta delimitazione del divieto di esposizione, nell'ambito della norma che contempla il divieto di vendita e commercializzazione di cani sottoposti ad interventi chirurgici non consentiti e delle misure finalizzate ad impedire detta commercializzazione;

Ordina:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 1, lettera e) dell'ordinanza ministeriale 3 marzo 2009, come modificata dall'art. 1, comma 2, lettera b), ultimo capoverso, dell'ordinanza ministeriale 22 marzo 2011, citate nelle premesse, dopo la parola «esposizione» sono inserite le seguenti: «a fini di vendita».

Art. 2.

1. Gli organizzatori delle esposizioni non finalizzate alla vendita sono tenuti ad affiggere nelle aree espositive le prescrizioni dell'ordinanza ministeriale 3 marzo 2009, e successive modificazioni, come da ultimo modificata dall'art. 1 della presente ordinanza.

Art. 3.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 agosto 2011

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 144

11A11623

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 luglio 2011.

Equipollenza della qualifica di operatore amministrativo segretariale alla qualifica di centralinista telefonico non vedente.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 14 luglio 1957, n. 594 recante: «Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi» che all'art. 2, comma 1, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un albo professionale nazionale nel quale vengono iscritti i minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico;

Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113 recante: «Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti» ed in particolare gli articoli 1 e 2 relativi rispettivamente, alla formazione dell'Albo professionale dei centralinisti privi della vista ed alla abilitazione alla funzione di centralinista;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», in particolare l'art. 45, comma 12, che dispone: «Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, il Ministro del lavoro e della pre-



videnza sociale con proprio decreto individua qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 gennaio 2000 recante «Individuazione di qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente, ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144» che all'art. 3 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate ulteriori qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 15 giugno 2010 con il quale è stato recepito l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo 2010-2011 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Vista la circolare n. 101 del 30 dicembre 2010 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente ad oggetto: «Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2011/2012» ed, in particolare l'Allegato 3 «Tabella di confronto tra le qualifiche professionali triennali di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010 ed i diplomi di qualifica triennale degli istituti professionali secondo il previgente ordinamento» che riconduce alla nuova qualifica di operatore amministrativo segretariale il diploma di qualifica professionale di centralinista telefonico non vedente;

Ritenuto di estendere ai soggetti non vedenti che conseguono il diploma di operatore amministrativo segretariale ai sensi della vigente normativa sulla istruzione e formazione professionale la stessa tutela normativa oggi riconosciuta ai centralinisti non vedenti dalla legge 29 marzo 1985, n. 113 iscritti nell'apposito Albo nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Equipollenza della qualifica di operatore amministrativo segretariale a quella di centralinista telefonico

1. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113 la qualifica di operatore amministrativo segretariale è riconosciuta equipollente a quella di centralinista telefonico non vedente.

2. Ai fini del conseguimento della qualifica equipollente di cui al presente articolo e ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale nazionale, restano ferme le disposizioni di cui alla citata legge n. 113/85.

Roma, 11 luglio 2011

Il Ministro: SACCONI

IIA11737

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 giugno 2011.

Fissazione per l'anno 2010 degli importi definitivi degli aiuti per ettaro per pere, pesche e prugne d'Ente destinate alla trasformazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto 29 febbraio 2008, n. 2693.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1537, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2007, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle pere e delle pesche destinate alla trasformazione;

Visto l'art. 1, comma 1, del predetto decreto ministeriale n. 1537, con il quale si dispone, tra l'altro, che ai fini dei pagamenti transitori per le pere e le pesche è trattenuto, fino al 31 dicembre 2010, un importo di 8,567 milioni di euro, imputabile per 7,567 milioni di euro alle pere e per 1,00 milioni di euro alle pesche;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1539, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2007, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione;

Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 1539, con il quale si dispone, tra l'altro, che ai fini dei pagamenti transitori per le prugne d'Ente è trattenuto, fino al 31 dicembre 2010, un importo di 1,133 milioni di euro;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2008, n. 2693, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2008, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regime transitorio di cui all'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore delle pere, delle pesche e delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione;

